



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.511/T/16.57 del 10 maggio 2016

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Stato dell'opera dei Tavoli di lavoro per l'elaborazione dei decreti ministeriali di attuazione del processo di riordino dell'Amministrazione penitenziaria ex D.M. 2 marzo 2016.**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

Vi trasmetto per opportuna conoscenza l'allegata nota odierna di questa Segreteria Nazionale, Prot. n.510/T/16.56 di pari oggetto, già inviata al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, al Vice Capo Massimo De Pascalis e al Direttore Generale del Personale e delle risorse Pietro Buffa, nonché, per conoscenza al Ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Giovanni Melillo, in merito alla delicata materia relativa all'emanazione dei decreti previsti ai fini della compiuta attuazione del processo di riordino dell'Amministrazione penitenziaria, fissati nei brevi termini previsti dagli articoli 3 e 11 del D.M. 2 marzo 2016 relativo alla riorganizzazione del D.A.P., in attuazione del d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84.

Difatti, come è noto, il predetto D.M. è stato registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2016 e per l'emanazione degli ulteriori decreti attuativi prevede i termini di trenta e novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Si.Di.Pe. ha evidenziato l'assoluta necessità giuridica che i decreti relativi alla definizione e all'attribuzione degli incarichi dirigenziali siano predisposti distintamente per le due dirigenze presenti nell'Amministrazione Penitenziaria, ovvero sia per i dirigenti di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria e per i dirigenti A1, questi ultimi contrattualizzati e, quindi, in regime di diritto privato.

Sarebbe, infatti, un errore giuridico insanabile, che bloccherebbe l'azione amministrativa attraverso il sicuro ricorso alla giurisdizione amministrativa, quello di non tenere conto che per legge le due dirigenze in argomento non sono e non possono essere omologate né nel regime giuridico né nelle funzioni.

Difatti, mentre la dirigenza A1 soggiace alla disciplina di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, quindi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.2 del medesimo D.Lgs. i relativi "(...) rapporti di lavoro (...) sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel (...) decreto" e "I rapporti individuali di lavoro (...) sono regolati contrattualmente. (...)", diversamente, a norma del comma 1-ter dell'art.3 del predetto D.Lgs. 165/2001 "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamenti, ovvero sia dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154".

Tale regime giuridico di diritto pubblico discende, evidentemente, così come si legge all'art.2, comma 1, della L. 27 luglio 2005, n. 154, "In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria(...)".

Si rimanda, per completezza, alla lettura della predetta nota del Si.Di.Pe..

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione e a tenerVi informati.

**Anche in questo caso il Si.Di.Pe. si conferma l'unica autentica ed autorevole voce a tutela del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.**

*Buon lavoro a tutti.*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO  
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  
Dott. Nicola PETRUZZELLI

**Segretario Nazionale**

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.510/T/16.56 del 10 maggio 2016**

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria  
*Presidente Santi Consolo*  
**ROMA**

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria  
*Dott. Massimo De Pascalis*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle risorse del D.A.P.,  
*Dott. Pietro Buffa*  
**ROMA**

E per conoscenza:

Al Signor Ministro della Giustizia,  
*On.le Andrea Orlando*  
**ROMA**

Al Signor Capo di Gabinetto  
del Ministro della Giustizia  
*Presidente Giovanni Melillo*  
**ROMA**

**Oggetto: Stato dell'opera dei Tavoli di lavoro per l'elaborazione dei decreti ministeriali di attuazione del processo di riordino dell'Amministrazione penitenziaria ex D.M. 2 marzo 2016.**

Come è noto il decreto ministeriale 2 marzo 2016<sup>1</sup> relativo alla riorganizzazione del D.A.P., in attuazione del d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84<sup>2</sup>, è stato registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2016<sup>3</sup>.

Si rende, pertanto, del tutto urgente l'emanazione dei successivi decreti previsti ai fini della compiuta attuazione del processo di riordino dell'Amministrazione penitenziaria, fissati nei brevi termini previsti dagli articoli 3 e 11 del medesimo D.M. rispettivamente, in trenta e novanta giorni dalla sua pubblicazione.

È per questa ragione che pare opportuno chiedere a che punto si trovino i lavori dei gruppi costituiti allo scopo da codesto Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con l'ordine di servizio n.1233 del 05 aprile 2016<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Decreto 2 marzo 2016 - Individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63

<sup>2</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche".

<sup>3</sup> Registrato alla Corte dei Conti-Ufficio controllo atti P.C.M. ministeri giustizia e affari interni Reg.ne Prev.n.1040 - 20 aprile 2016

<sup>4</sup> Come modificato dall'ordine di servizio n.1237 del 21 aprile 2016 e integrato con dell'ordine di servizio n.1240 del 26 aprile 2016



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

L'occasione è, peraltro, utile per evidenziare l'assoluta necessità giuridica che i decreti relativi alla definizione e all'attribuzione degli incarichi dirigenziali siano predisposti distintamente per le due dirigenze presenti nell'Amministrazione Penitenziaria, ovverosia per i dirigenti di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria e per i dirigenti A1, questi ultimi contrattualizzati e, quindi, in regime di diritto privato.

Sarebbe, infatti, un errore giuridico insanabile, che bloccherebbe l'azione amministrativa attraverso il sicuro ricorso alla giurisdizione amministrativa, quello di non tenere conto che per legge le due dirigenze in argomento non sono e non possono essere omologate né nel regime giuridico né nelle funzioni, posto che per il carattere pubblicistico di quelle ascritte al personale della carriera dirigenziale penitenziaria (a mente della Legge 27 luglio 2005 n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" e del relativo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154") a questa compete in via principale il governo dell'Amministrazione Penitenziaria ai diversi livelli, periferico (Istituti penitenziari, Uffici di Esecuzione Penale Esterna, Scuole di Formazione e Provveditorato Regionali) e centrale (Dipartimento), mentre alla Dirigenza A1 competono incarichi di supporto alla gestione penitenziaria in virtù del suo carattere "tecnico", essendo quest'ultima, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, una dirigenza essenzialmente di estrazione professionale contabile e pedagogica.

La specialità del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria è, invece, di tutta evidenza nelle funzioni dirigenziali di carattere pubblicistico relative all'esecuzione penale ad essa attribuite dall'art.2<sup>5</sup> del D.Lgs. n.63/2006 .

<sup>5</sup> Art. 2 -Funzioni dirigenziali- del D.lgs. n.63/2006:

"1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;

3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazione comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;

j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna."



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

E difatti i ruoli e le dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria e quelli della dirigenza A1 sono assolutamente distinti e non assimilabili *ex lege*, proprio in ragione del fatto che è differente il regime giuridico del rapporto di lavoro.

Più precisamente, mentre la dirigenza A1 soggiace alla disciplina di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, quindi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.2 del medesimo D.Lgs. i relativi *"(...) rapporti di lavoro (...) sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel (...) decreto"* e *"I rapporti individuali di lavoro (...) sono regolati contrattualmente. (...)"*, diversamente, a norma del comma 1-ter dell'art.3 del predetto D.Lgs. 165/2001 *"In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento"*<sup>6</sup>, ovvero dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"*.

Infatti, come sancito dall'art.2, comma 1, della L. 27 luglio 2005, n. 154 *"In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico"* e, conseguentemente, l'art.2 del precitato D.Lgs. n. 63/2006 al comma 1 prevede che *"La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. (...)"*.

Consequente al diverso *status* giuridico delle due dirigenze, discendente dalla differente natura del rapporto di lavoro, è il distinto ambito di giurisdizione nel caso di controversie e, quindi, anche di quelle che conseguirebbero ai decreti ministeriali in corso di predisposizione.

Difatti, mentre per la dirigenza contrattualizzata l'art.63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, (...)"*, con la precisazione che *"L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo"*, per la dirigenza penitenziaria resta confermata la competenza del giudice amministrativo in ragione dell'espressa previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo, secondo il quale *"Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (...) in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi"*.

Tale scelta del legislatore, peraltro, ha trovato oggi ulteriore conferma e rafforzamento con la Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*<sup>7</sup>, che ha escluso<sup>8</sup> il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato nel quale, invece, è confluita la dirigenza A1 del comparto Ministeri.

D'altra parte lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"* nella Tab. E (art.16, commi 1 e 2), correttamente distingue le dotazioni organiche delle due dirigenze.

<sup>6</sup> Introdotto dall'art.2, comma 2, della L. 27 luglio 2005, n. 154 *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"*

<sup>7</sup> Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

<sup>8</sup> Art.11, comma 1, lett.b) Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

E anche l'art. 3 del D.M. 2 marzo 2016, conscio della specificità di ordinamento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, stabilisce al comma 1 che esclusivamente per esso *“Con successivi decreti, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a individuare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, nonché a individuare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i posti di funzione da conferire, nell'ambito degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione, ai dirigenti con incarico superiore”*.

Il riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 639 non lascia, quindi, alcun dubbio, e il comma 2 del medesimo art. 3 del D.M. citato conferma la specificità ordinamentale per personale della carriera dirigenziale penitenziaria e, dunque, la sua differenziazione rispetto alla dirigenza A1, richiamando espressamente norme diverse, legate al diverso regime giuridico di riferimento, per la definizione del grado delle funzioni dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione.

In tal senso, più specificamente, il 2° comma 2 dell'art. 3 del D.M. 2 marzo 2016 fa espressamente richiamo alle rispettive e diverse norme di riferimento per ciascuna delle due dirigenze, ovverosia all'art.16, comma 110, secondo periodo, del D.Lgs. n. 63/2006 per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e all'art.2411 del D.lgs. n. 165/2001 (e all'art.54 del CCNL del 21.04.2006) per l'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1.

Ne consegue che i decreti afferenti i posti di funzione dirigenziale dell'Amministrazione Penitenziaria ed i loro livelli, nonché i criteri di attribuzione dei relativi incarichi, poggiano su un substrato normativo di funzioni e regole di conferimento del tutto differenti e, di conseguenza devono essere emanati distintamente.

D'altra parte se si ammettesse la possibilità di attribuire qualunque incarico indifferentemente alle due categorie di dirigenza si dovrebbe ammettere anche l'attribuibilità alla dirigenza A1 della Direzione degli istituti penitenziari, ipotesi che dimostra l'assurdità dell'assunto di una eventuale omologazione della dirigenza penitenziaria alla dirigenza A1.

<sup>9</sup> Art.9 -Individuazione dei posti di funzione- D.Lgs. n.63/2006:

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A.

2. Con lo stesso decreto, è definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto:

- a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati;
- b) del personale assegnato;
- c) della misura delle risorse materiali gestite;
- d) della complessità di gestione. (...)

<sup>10</sup> art.16 -Retribuzione di posizione- D.Lgs. n.63/2006:

“1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.”

<sup>11</sup> Articolo 24 -Trattamento economico- D.Lgs. 165/2001: “ 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (...)”



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

In tal senso occorre ribadire, più in generale, che l'attribuzione di taluni posti di funzione in via esclusiva, tanto al D.A.P. quanto nei P.R.A.P., ai Dirigenti A1 del Comparto Ministeri e ai Dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria<sup>12</sup> (peraltro questi ultimi non ci sono ancora), non è condivisibile alla luce della scelta operata dal legislatore con l'istituzione della Carriera dirigenziale penitenziaria di diritto pubblico, alla quale, ex Legge 27 luglio 2005 n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria" e relativo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154", è attribuito il *management* dell'Amministrazione penitenziaria in tutte le sue articolazioni.

La professionalità del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, infatti, si contraddistingue per la gestione della complessità penitenziaria, in tutte articolazioni ed espressioni – centrali e periferiche - dell'organizzazione penitenziaria, a partire dagli istituti penitenziari; sicché il dirigente penitenziario ben può dirigere qualunque Ufficio Dipartimentale o Provveditoriale, come chiaramente si evince dalle funzioni che a tale personale sono attribuibili ai sensi del già citato art.2 del D.Lgs. n.63/2006.

Non lo stesso può dirsi, evidentemente, per i dirigenti A1 del Comparto Ministeri e per i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, la cui professionalità si mantiene nell'ambito di una specifica area organizzativa e professionale.

Quindi, in sede di definizione dei decreti attuativi del D.M. 2 marzo 2016 devono ritrovare più corretta declinazione la tabella 1 (ex art.2, comma 3, relativa alle unità dirigenziali non generali dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali ed i posti di funzione da conferire presso l'Amministrazione centrale) e la tabella 2 (ex art.2, comma 4, relativa alle unità dirigenziali non generali dei Provveditorati), non essendo giuridicamente ipotizzabile che resti un contingente di posti di funzione indistinto che ricomprenda dirigenti penitenziari e dirigenti di Area 1, così come non potrebbe esserlo rispetto ai dirigenti del Corpo di Polizia penitenziaria o agli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.

Per questo, in altri termini, può dirsi che la Legge n. 154/2005 e il relativo D.Lgs. n. 63/2006 hanno fatto del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, e in particolare del dirigente del ruolo di istituto penitenziario, che dirige e coordina ogni aspetto del carcere (amministrativo, contabile, di sicurezza e trattamentale), il *management* dell'Amministrazione ed è per questa ragione che è necessario e corretto che si provveda alla indicazione espressa dei posti di funzione attribuibili ai Dirigenti A1 del Comparto Ministeri ed a quelli di polizia penitenziaria, fermo restando che alla dirigenza penitenziaria devono essere attribuibili tutti i posti di funzione.

Tanto si è ritenuto di dover rappresentare al fine di evitare che si possa giungere all'instaurarsi di ulteriore contenzioso anche sulla materia *de qua* per l'evidente violazione di legge che sarebbe riscontrabile ove si giungesse ad emanare decreti che prevedessero l'attribuibilità degli incarichi di funzione di funzione indifferentemente alle due dirigenza.

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO  
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO  
Dott. Nicola PETRUZZELLI

<sup>12</sup> La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono previste dalla Tabella D del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266" (art. 5, comma 2) nella misura di : Dirigenti superiori n.4 e Primi dirigenti n.8.